



IL SINDACO DI NAPOLI

PROT. n. 35

del 18/02/2009

PROGRESSIVO ANNUALE:
19 FEB 2009
PROG. n. 142

IL SINDACO

Rilevato che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che talvolta cagionano pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, come lancio di sostanze imbrattanti, di schiume spray, di uova, farina, palloncini con acqua sporca ed altri oggetti;

Ritenuto che, salvo le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesioni), 635 (danneggiamenti) e 660 (disturbo o molestia alle persone) del codice penale, i fatti innanzi descritti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. degli Enti locali, e che tali fatti incidono su quel circuito di rapporti intersoggettivi del contesto pubblico integrante la civile convivenza e l'ordinaria sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 del regolamento di sicurezza urbana del Comune di Napoli, le disposizioni della legge n. 125/2008 e del decreto del Ministro dell'interno dell'agosto dello stesso anno

ORDINA

1) sino al 25 febbraio 2009 è vietato:

a - acquistare, vendere ed usare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti.

b - gettare, sprizzare, lanciare verso persone, autoveicoli, motoveicoli, monumenti, edifici pubblici o privati, strutture e cose di arredo urbano sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti nonché uova, farina, acqua colorata ed altre cose od oggetti che possano arrecare danni;

c - imbrattare o sporcare strade, piazze, monumenti, edifici pubblici o privati con sostanze, cose od oggetti di cui alle lettere precedenti.



IL SINDACO DI NAPOLI

- 2) Le persone responsabili di uno dei fatti di cui al punto 1 incorrono nella sanzione pecuniaria di euro 200,00 ovvero di euro 400,00 nel caso di reiterazione della condotta, oltre le sanzioni previste dal codice penale e dal codice della strada se applicabili. Gli oggetti o strumenti usati sono confiscati.
- 3) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata al o ai genitori esercenti la patria potestà nel caso di persone minorenni.
- 4) Gli esercizi che vendono oggetti o strumenti di cui al punto 1 incorrono nella chiusura per giorni cinque oltre la sanzione amministrativa pecuniaria.
- La Polizia municipale è incaricata di svolgere l'attività di prevenzione e di repressione delle condotte innanzi indicate.

Napoli 19.02.2009

IL SINDACO

Jervolino